



Prot. n. 1779/A20  
Circolare n. 185

Gioia del Colle, li 21/802/2015

- **AI DOCENTI**
  - Scuola Sec. di 1° grado
  - Scuola Primaria
  - Scuola dell'Infanzia
- **AL PERSONALE A.T.A.**
- **AL DIRETTORE S.G.A.**
- LORO SEDI**
- **Al sito web della scuola**

## **Oggetto: DIRETTIVA DIRIGENZIALE N.2 IN MATERIA DI SICUREZZA**

Con la presente, si richiamano nuovamente tutte le componenti della scuola al rispetto assoluto delle norme di sicurezza previste dal **Dlgs 81/08** e dall'art 5 del Regolamento d'Istituto:

**Art 5-** Ciascun dipendente – in relazione alla funzione che svolge all'interno dell'istituzione scolastica ed avuto riguardo per le mansioni previste dal contratto individuale di lavoro – deve attribuire un ruolo assoluto e prioritario alla tutela della propria incolumità. Pertanto, nella progettazione e nella realizzazione di qualunque attività, devono essere sempre valutati i rischi anche potenziali per la salvaguardia della incolumità di tutti gli attori coinvolti.

Nessun lavoratore, pertanto, può prendere iniziative personali che possano mettere a rischio la propria incolumità.

Ai sensi dell'**art. 20 comma 1** del D. Lgs. n. 81/2008 i lavoratori sono soggetti a molteplici doveri prevenzionistici, in generale riassumibili nel principio secondo il quale **"ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro"**.

In particolare, ai sensi dell'**art. 20 comma 2** D. Lgs. n. 81/2008, i lavoratori devono:

"a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;



- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 600 euro*);
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 600 euro*);
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 600 euro*);
- e) **segnalare immediatamente** al datore di lavoro, al dirigente o al preposto **le deficienze dei mezzi e dei dispositivi** di cui alle lettere c) e d), **nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo** di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 600 euro*);
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 600 euro*);
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 600 euro*);
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 600 euro*);
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente (*Arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 600 euro*)".

In tal senso la Suprema Corte ha affermato che "... in tema di evento colposo per infortunio sul lavoro, il giudice penale è tenuto a valutare sia la condotta del datore di lavoro, il quale deve attuare in modo efficiente tutte le misure stabilite dalle apposite norme, sia quella del lavoratore, che **deve collaborare alla tutela della propria incolumità, evitando di esporsi senza necessità a situazioni di evidente pericolo, e mantenendo un atteggiamento prudente di fronte a impreviste evenienze** ..." (Cass. Pen. sez. IV, ud. 30.1.1979, Rettondini).



Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Ippolita LAZZAZZERA

L'RSPP  
Prof.ssa Patrizia Lazzarino

Il Medico Competente  
Dott. Vincenzo Nunziante

L'RLS  
Prof.ssa Adriana Dalò

Adriana Dalò